

**REGOLAMENTO (CE) N. 545/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2003**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime
d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 223/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con il metodo di produzione biologico per potere essere commercializzati all'interno della Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2382/2002 ⁽⁴⁾. Tale elenco è stato compilato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (2) La Costa Rica ha chiesto alla Commissione di essere inserita nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Le autorità di tale paese hanno presentato le informazioni richieste a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.
- (3) Dall'esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità della Costa Rica risulta che in detto paese le norme che disciplinano la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.

- (4) Attualmente le importazioni dalla Costa Rica nella Comunità avvengono conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (5) La Commissione ha effettuato in Costa Rica controlli relativi alle norme di produzione e alle misure di ispezione effettivamente applicate, conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (6) Inoltre, le autorità australiane hanno informato la Commissione che un organismo d'ispezione ha cessato la propria attività. È quindi necessario depennare il nome di tale organismo dall'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 94/92.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come stabilito nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 120.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come segue:

1) Dopo il testo concernente l'Australia, è inserito il seguente testo:

«Costa Rica

1. Categorie di prodotti

- a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- b) prodotti agricoli vegetali trasformati, destinati all'alimentazione umana, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Origine

Prodotti della categoria 1. a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1. b) ottenuti con il metodo di produzione biologico nella Costa Rica.

3. Organismi d'ispezione: Eco-LOGICA e BCS Oko-Garantie

4. Organismo di certificazione: Ministerio de Agricultura y Ganadería

5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2006.»

2) Nel punto 3 relativo all'Australia è soppresso il trattino «— Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)».
